



ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 119 DEL 5 settembre 2007

Oggetto: **integrazione art. 3 comma 1 del “Regolamento sull’accesso agli impieghi di operaio, applicativo della L.R. 5.12.2005, n. 20”**

Il C.d.A. dell’Ente Foreste della Sardegna, riunitosi in data odierna,

PREMESSO che:

1. l’articolo 15, comma 24, della LR 29 maggio 2007, n.2, che stabilisce “ Le assunzioni a tempo indeterminato e determinato presso l’Ente Foreste della Sardegna di personale destinato alla gestione dei cantieri di forestazione, avvengono mediante richiesta di avviamento presso i Centri dei Servizi per il Lavoro competenti per territorio;”
2. secondo la normativa vigente, le richieste di avviamento presso i Centri dei Servizi per il Lavoro competenti per territorio sono consentite per le assunzioni presso le pubbliche amministrazioni, così come individuate dal comma 2 dell’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, limitatamente al personale da adibire a qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo;

CONSIDERATO che:

1. l’Ente Foreste della Sardegna, in quanto ente pubblico non avente natura economica, rientra nella tipologia di ente pubblico come definita dal comma 2 dell’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;
2. la LR 24/1999 e s.m.i. e il contratto vigente nulla dispongono circa il titolo di studio richiesto per accedere agli impieghi di operaio generico, qualificato o di livello superiore;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, che all’articolo 35, comma 1, punto b) dispone l’assunzione nelle amministrazioni pubbliche anche “ mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità”.

VISTI i problemi sorti in sede di attuazione della LR 3/2003, che hanno indotto la Provincia di Oristano a bloccare le ultime assunzioni in attesa di un chiarimento da parte dell’Ente Foreste circa il titolo di studio da richiedere per l’accesso agli impieghi di operaio generico, qualificato o di livello superiore;

RITENUTO che:

1. lo stesso problema potrebbe sorgere anche nelle altre Province nelle quali è urgente concludere l'attuazione della LR 3/2003;
2. per l'impiego di operaio generico possa considerarsi sufficiente la licenza elementare:

Tutto ciò premesso, considerato, visto e ritenuto;

Il C.d.A., sentito il Direttore Generale per la legittimità,

DELIBERA ALL'UNANIMITA'

1. che, a partire dalle prossime selezioni riguardanti gli impieghi di operaio generico, qualificato o superiore, finalizzate all'assunzione presso l'Ente Foreste della Sardegna, vengano richiesti i seguenti titoli di studio:
 - operaio generico: licenza elementare;
 - operaio qualificato o di livello superiore: licenza di scuola media inferiore.
2. di approvare l'integrazione all'articolo 3, comma 1, del "Regolamento sull'accesso agli impieghi di operaio, applicativo della LR 5 dicembre 2005, n.20", approvato con deliberazione di questo C.D.A. n.48 del 14 marzo 2007, riguardante il titolo di studio richiesto per l'assunzione come operaio dell'Ente Foreste, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale

La Segretaria

Dott.ssa Loredana Strina

Il Presidente

Dott. Carlo Murgia

Si esprime parere favorevole

Sulla legittimità della deliberazione

Dott. Graziano Nudda